

S.A. TITANUS

Organizzazione Distributrice Italiana Titanus
Agente Nazionale del Monopolio per i film esteri

SERVIZIO INTERNO

FM/eb.

all'Agenzia di Roma
dalla Direzione Generale
Oggetto: Consorzio Cinem. Educativo
data 26 luglio 1941. XIX

CIRCOLARE N° 124

Premesso che il Consorzio Cinematografico Educativo ed i rappresentanti in riunione plenaria dei Noleggiatori si è addivenuti alla firma di una convenzione che regola da ora in poi tutti i rapporti con le Sale Parrocchiali, Vi trascriviamo in succinto la parte più interessante della Convenzione stessa.

Roma, 16 luglio 1941

a) In Consorzio Cinematografico Educativo cessa di essere contraente, sia verso i noleggiatori di film, che verso gli utenti di sale cattoliche.

b) I contratti di noleggio saranno stipulati direttamente tra i noleggiatori e gli utenti di sale cattoliche. L'organizzazione interdiocesana C.C.E. potrà interporre i suoi buoni uffici, su richiesta dei noleggiatori stessi o degli utenti, per facilitare la conclusione dei singoli contratti.

c) Tutti i contratti che verranno stipulati tra i noleggiatori e gli utenti delle sale cattoliche, ivi compresi quelli stipulati da privati laici, per conto delle sale stesse, verranno, a cura degli stessi noleggiatori, sottoposti, con rispettiva competenza territoriale, agli uffici del C.C.E. perchè questi possano controllare che tutti i film inclusi nella commissione di noleggio, siano compresi nell'elenco dei film approvati, con o senza modifiche, dal Centro Cattolico Cinematografico.

Si come il C.C.E. dovrà garantire, come sotto specificato, anche il buon fine dei contratti stessi, avrà facoltà di chiedere modifiche dei termini di espletamento previsti nei vari contratti, qualora risulti, da altri impegni stipulati dallo stesso cliente con altre Case di Noleggio e già denunciati al C.C.E., la pratica impossibilità a espletare l'impegno stesso nei termini convenuti.

La ratifica dei contratti sarà data dal C.C.E. mediante controfirma dei contratti sottoposti e dei quali rimarrà copia in sue mani.

Nessuna altra eccezione, oltre quella suindicata, potrà essere avanzata dal C.C.E. ai fini dell'approvazione della convenzione di noleggio.

d) Le pellicole programmate per le sale cattoliche di cui sopra, saranno ritirate e pagate presso le sedi delle varie case di noleggio, direttamente dal C.C.E. il quale provvederà anche alla messa a punto delle pellicole stesse (revisione, correzione materiale) ai fini della rigida moralità degli spettacoli nelle sale cattoliche, in conformità agli elenchi formulati dal Centro Cattolico Cinematografico.

e) I noleggiatori si impegnano a consegnare al C.C.E. le copie dei film programmati almeno due giorni prima delle date fissate per le singole programmazioni ed il C.C.E. si impegna di far pervenire ai singoli utenti le pellicole in tempo utile per le date di programmazione fissate e di ritornarle ai noleggiatori nel preciso stato in cui vennero consegnate, entro i due giorni immediatamente successivi alla programmazione stessa.

La programmazione dei film, per quanto riguarda i contratti stipulati direttamente dalle Case di Noleggio ed i gestori delle sale cattoliche, potrà avvenire, sia direttamente che a cura del C.C.E., comunque, ove alcune date fossero dagli utenti comunicate direttamente ai noleggiatori, questi ne daranno sollecita comunicazione ai competenti uffici del C.C.E.

f) Le fatture di noleggio verranno consegnate dai noleggiatori direttamente ai competenti uffici del C.C.E./, i quali provvederanno al pagamento a nome e per conto degli utenti delle sale cattoliche, direttamente contraenti.

g) L'organizzazione diocesana e interdiocesana C.C.E. assume pertanto la garanzia del buon fine di tutte le commissioni di noleggio stipulate tra le case di noleggio e le sale cattoliche nei termini di espletamento stabiliti, salvo i casi di cessazione di gestione per chiusura dei locali, e lo stare del credere del pagamento delle fatture di noleggio, materiale di corredo in vendita e la buona manutenzione del materiale dato in noleggio.

h) A corrispettivo di tutte le prestazioni e garanzie contemplate, i noleggiatori riserveranno al C.C.E. le seguenti percentuali sull'importo delle singole fatture di noleggio :

- 1) sui film di produzione 1940-41 11 5%
- 2) " " " " 1939-40 " 10%
- 3) " " " " precedente " 15%



1) Il presente accordo avrà attuazione a partire dal 1° agosto 1941 e, salvo la eventualità di revisione; come sopra detto, avrà la durata di un anno, salvo rinnovo d'accordo tra le parti.

1) Resta naturalmente inteso che, fino alla loro scadenza, tutti i contratti precedentemente intervenuti in via diretta tra il C.C.E. ed i noleggiatori o che risultano in corso di esecuzione, come da elenco che il C.C.E. si riserva di esibire entro otto giorni da oggi, avranno regolare adempimento.

In breve come vedete e come risulta, il C.C.E. si rende garante dei contratti e percepisce un piccolo compenso.

Il reparto contabilità Vi passerà a parte le istruzioni del come dovrete regolarVi sulle fatture per la percentuale del 5, e del 10 e del 15% spettante al C.C.E.

Vogliate confermarci la piena comprensione della presente e la sua applicazione.

Distinti saluti

S.A. Titams
Direzione Commerciale
Fto/ illegibile